

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

ART. 1 FINALITA'

Con il presente regolamento, che si applica a tutti i procedimenti amministrativi di competenza del Comune, si intende uniformare le procedure amministrative ai principi della Legge e dello Statuto.

ART. 2 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I procedimenti amministrativi previsti da leggi statali, regionali, statutarie o regolamenti, per i quali non sia diversamente stabilito dalle disposizioni che li disciplinano, devono concludersi, salvo motivate esigenze istruttorie da comunicare agli interessati anteriormente al termine della scadenza così come previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Nelle ipotesi non disciplinate dalla legge o dal presente regolamento, il procedimento si conclude entro il termine di giorni 30.
3. ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge n. 241/1990, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è il seguente:
 - a) procedimenti i cui provvedimenti finali sono di competenza del consiglio comunale: gg 60
 - b) procedimenti i cui provvedimenti finali sono di competenza della giunta comunale: gg 50
 - c) procedimenti i cui provvedimenti finali sono di competenza del sindaco o di un assessore: gg 40
 - d) procedimenti i cui provvedimenti finali sono di competenza dei funzionari responsabili del procedimento amministrativo: gg 40
4. Nel caso di un sub-procedimento all'interno di un provvedimento di competenza di amministrazioni ed enti diversi da quelli comunali, il termine per la conclusione viene elevato di ulteriori 60 gg.

ART. 3 PROROGA DEI TERMINI

1. I termini così come sopra stabiliti possono essere prorogati per sopravvenute esigenze istruttorie oppure per l'insorgenza di cause che rendano impossibile la conclusione del procedimento nei termini prescritti.
2. La proroga deve essere disposta con atto scritto e motivato dal responsabile del procedimento e comunicata tempestivamente agli interessati indicando la nuova scadenza dei termini.

ART. 4 DECORRENZA DEI TERMINI

Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data che dà inizio al procedimento, mentre per quelli ad iniziativa di parte, dalla data di ricevimento della domanda.

ART.5 DOMANDA IRREGOLARE O INCOMPLETA

La domanda va redatta secondo le modalità fissate dal Comune. Nel caso di sua incompletezza o irregolarità, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni. Il termine coincide con la data del ricevimento della domanda regolare e completa.

ART. 6 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L'INTERVENTO VOLONTARIO

L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 241/90 e secondo le modalità fissate dall'art. 8 della legge stessa.

Possono intervenire nel procedimento i soggetti indicati all'art. 9 della citata Legge n. 241/90 secondo le modalità indicate dall'art. 10 della Legge stessa.

ART. 7 ACCORDI

Il contenuto discrezionale del provvedimento finale può essere concordato con gli interessati secondo i termini indicati dall'art.11 della più volte citata Legge n. 241/90

ART. 8 MISURE ORGANIZZATIVE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, dallo Statuto e dalla Legge, la conferenza dei funzionari di cui all'art. 81 dello Statuto, è autorizzata ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per dare concreta applicazione ai principi dettati dalla Legge n. 241/90.

ART. 9 CONTENZIOSO

L'inosservanza dei termini entro i quali i procedimenti devono essere conclusi, dà luogo all'impugnativa degli atti dinanzi al giudice amministrativo nei casi in cui è previsto il silenzio – diniego, il silenzio rigetto o vi è la formazione del silenzio – rifiuto.

L'inosservanza di cui al primo comma configura, sul piano penale, il reato di cui all'art. 328 CP, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 26.04.1990 n. 86